

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS - UDINE
DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita, l'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS"

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e ss. Del D.Lgs.460/1997, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

SEDE

Art. 2

L'associazione ha sede in Udine (UD) via Mondovì n. 20. Detta sede potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo senza che tale decisione costituisca una modifica dello Statuto.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e in particolare svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (attraverso la prestazione di servizi socio-assistenziali).

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la finalità di aiuto a persone e/o famiglie che vivono situazioni problematiche di marginalità sociale, per promuovere il superamento delle difficoltà e la acquisizione di una condizione di autonomia personale e relazionale.

Per il raggiungimento degli scopi predetti l'associazione potrà:

- a) stipulare convenzioni con Enti pubblici per servizi socio-educativi erogati;
- b) promuovere ed organizzare incontri e conferenze rivolte sia alla collettività sia ad istituzioni scolastiche e/o educative del territorio (anche con partecipazione di volontari, testimoni, soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate) anche con l'utilizzo di volantini, manifesti e quant'altro possa documentare le situazioni di necessità, gli interventi ed i risultati raggiunti;
- c) realizzare e organizzare eventi socio-culturali, spettacoli, mostre anche fotografiche ed incontri in genere;
- d) promuovere la creazione di rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni di qualsiasi tipo e singoli che abbiano interessi anche affini;
- e) promuovere e sostenere progetti anche di altri enti che condividano finalità simili, con invio di materiali e/o fondi.

A discrezione del Consiglio Direttivo l'associazione potrà aderire a manifestazioni organizzate da altri enti, anche se aventi scopi diversi, purché le entrate vengano destinate sempre ed esclusivamente a solidarietà sociale.

L'Associazione segue gli orientamenti pastorali dell'Ordinario diocesano e di solidarietà ed è retta secondo il presente Statuto e le norme del Codice Civile.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 comma 1, lettera a) del D.lgs. 460/'97 a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nel pieno rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D.lgs. 460/'97.

I SOCI

Art. 4

Sono soci le persone e gli Enti che condividono gli scopi dell'Associazione e riconoscono i valori evangelici oltre ad avere una comprovata competenza nel sociale.

Il numero dei soci è illimitato.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato e la sua decisione è inappellabile. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Resta in ogni caso escluso ogni carattere di temporaneità per la partecipazione all'associazione.

ART. 5

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 6

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità accertate dal Consiglio Direttivo e col parere dei Revisori ove nominati in base alle previsioni statutarie.

Il socio può dimettersi dall'associazione per qualsiasi motivo. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo .

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il socio non effettui il pagamento della quota associativa trascorsi trenta (30) giorni dalla richiesta.

La indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo in caso di condotta lesiva dell'attività e del nome dell'associazione o in caso di violazione da parte del socio dei doveri stabiliti dallo statuto.

L'esclusione per morosità o per indegnità ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che deve specificare le relative motivazioni.

I soci che si siano dimessi o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sui beni dell'associazione.

FONDO COMUNE

ART. 7

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- a) dai beni e diritti che sono e diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) versamenti degli ospiti e/o delle famiglie, quale contributo economico di partecipazione alle spese così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- d) erogazioni provenienti dagli Enti locali, associazioni, ecc.
- e) da eventuali altre erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali contributi dei soci o dei terzi, si tratti di persone fisiche o di Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' comunque tassativamente esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale destinazione o distribuzione non sia espressamente imposta dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 8

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea dei soci (che ne determina il numero) per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, a maggioranza semplice dei membri del Consiglio stesso.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è fatta con avviso mediante posta elettronica, con raccomandata A/R o fax contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, avviso spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima dell'adunanza stessa (e solo nei casi di urgenza almeno 24 ore prima) con la precisazione che in caso di ricorso al fax o e-mail gli avvisi vanno spediti al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati dai membri del Consiglio Direttivo e risultanti dal libro Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri eletti in carica.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario consuntivo ed alla loro presentazione all'assemblea.

Il Consiglio per determinati atti potrà delegare la firma sociale ad uno o più membri del Consiglio direttivo, a soci ed anche a dipendenti, indicando i relativi limiti.

ART. 10

PRESIDENTE

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio.

Il Presidente potrà assumere nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo alla prima riunione utile.

ART. 11

ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile e comunque quando il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso mediante posta elettronica, raccomandata A/R o fax contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, avviso fatto pervenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa.

L'assemblea deve pure essere convocata quando ne faccia richiesta un decimo degli associati a norma

dell'art. 20 cod. civ.

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) la discussione ed approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo;
- b) la elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) le deliberazioni attinenti tutti gli argomenti della gestione sociale riservati al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) lo scioglimento dell'associazione e le eventuali determinazioni in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione; a ciascun socio spetta un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 cod. civ.; per l'approvazione delle modifiche statutarie e delle delibere di ammissione o di esclusione per indegnità di associati è però richiesta anche in seconda convocazione la sola condizione del voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ART. 12

COLLEGIO DEI REVISORI

La nomina del Collegio dei Revisori è facoltativa.

La gestione dell'associazione (in caso di nomina) sarà controllata da un Collegio di revisori, costituito da 3 membri, eletti ogni tre anni dall'assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 13

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori nonché il Libro Soci.

I libri dell'Associazione sono consultabili presso la sede da chiunque dei soci ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

SCIoglimento

ART. 14

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualsiasi causa è obbligatoria la devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 l. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VISTO: IL PRESIDENTE